

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

VENERDÌ 1° APRILE 1966

(44^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1507) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE Pag. 547
PEZZINI 547

« Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) » (1568) (D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 545, 546
DI PRISCO 546
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 546

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Ca-

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

poni, Celasco, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Masciale, Pezzini, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale e Varaldo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Brambilla è sostituito dal senatore Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

B O C C A S S I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) » (1568)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi, Fiore, Di Prisco, Brambilla, Tomasucci, Vergani, Bera e Piovano: « Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) ».

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso sul disegno di legge il seguente parere suppletivo:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere in precedenza espresso sul disegno di legge n. 1568, nel mentre conferma quanto in esso indicato, richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di opportuni emendamenti all'articolo 2.

Il primo emendamento, al primo comma dell'articolo 2, deve tendere alla soppressione delle parole: " e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1967 ", poichè il provvedimento si esaurisce nell'esercizio 1966. Il secondo emendamento è inteso ad aggiungere un secondo comma, sempre all'articolo 2, del seguente tenore: " Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio " ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole agli emendamenti suggeriti dalla 5^a Commissione.

DI PRISCO. Nella precedente seduta venne sollevata la questione delle vittime singole. Vorrei oggi riprendere tale argomento per far presente all'onorevole rappresentante del Governo l'opportunità di concedere delle provvidenze anche ai familiari degli emigranti vittime di sciagure che interessano casi singoli, ricordando che proprio in questi giorni un altro nostro connazionale è perito in Svizzera per un infortunio sul lavoro.

PRESIDENTE. A quanto mi consta il Governo si accinge a provvedere in via breve alla risoluzione anche di questo problema.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro nella giornata del 16 febbraio 1966 per la sciagura di Robiei (Svizzera) è assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.

La predetta somma, con gli eventuali aumenti, è corrisposta al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge o dei figli minori o inabili, la somma predetta verrà corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti vivente, ai fratelli o alle sorelle minori o inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.

L'assegnazione è fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.

L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è effettuata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorità consolare competente per territorio.

(E approvato).

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1966 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1967.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione finanze e tesoro ha suggerito, nel suo parere, un emendamento tendente alla soppressione, nel primo comma, delle parole: « e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1967 ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

44ª SEDUTA (1º aprile 1966)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre dalla Commissione finanze e tesoro è stato suggerito un secondo emendamento, inteso ad aggiungere all'articolo un comma del seguente tenore: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1507) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente il senatore Pezzini aveva prospettato l'opportunità di alcuni emendamenti. Vorrei sapere se egli intende oggi proporli formalmente.

P E Z Z I N I . Una modifica si rende necessaria. Essendo infatti ormai scaduto il termine che il provvedimento avrebbe dovuto prorogare, non si può più parlare di

« proroga » ma si deve parlare di « riapertura » del termine stesso; ragione per cui tanto il titolo quanto l'articolo 1 vanno corretti in questo senso.

Allora, poichè il disegno di legge deve comunque ritornare alla Camera, riterrei opportuno, nella presunzione che entro il 31 dicembre 1966 il provvedimento di riforma organica che è stato presentato all'altro ramo del Parlamento non potrà aver compiuto il suo iter, estendere il termine stabilito per i versamenti al Fondo al 31 dicembre 1967, anzichè al 31 dicembre 1966.

Se poi nel frattempo sarà varato il suddetto provvedimento, il quale dovrà risolvere la situazione *in toto*, la disposizione suddetta perderà naturalmente ogni validità.

Mi riservo quindi di proporre gli emendamenti preannunciati in sede di esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E prorogato fino al 31 dicembre 1966 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

P E Z Z I N I . Propongo i seguenti emendamenti: sostituire le parole: « È prorogato » con le altre: « È riaperto »; sostituire la parola: « 1966 » con l'altra: « 1967 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)44^a SEDUTA (1° aprile 1966)

primo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Pezzini.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Pezzini.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo dell'articolo 1, il titolo del disegno di legge andrebbe così modificato: « Riapertura del termine stabilito per i versamenti a' Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari